**CNAFAM**
Coordinamento Nazionale
Formazione Artistica Musicale e Coreutica

**www.cnafam.weebly.com – info@domenicopicciche.com**
tel. 0924.514275 – cell. 329.3529301

Al Presidente e ai componenti
VII Commissione Cultura
Camera dei Deputati

OGGETTO:
**Proposta di legge n. 4822: "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale".**

**AUDIZIONE INFORMALE DEL COORDINAMENTO CNAFAM** PRESSO LA VII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 16/2/2012.

Il Referente nazionale CNAFAM
**Domenico Piccichè**
professore di pianoforte principale, diritto dello spettacolo e legislazione scolastica
Conservatorio di Musica "A. Scontrino" - Trapani
Alta Formazione Artistica e Musicale - Ministero dell'Università

**CNAFAM**
Coordinamento Nazionale
Formazione Artistica Musicale e Coreutica

**www.cnafam.weebly.com – info@domenicopicciche.com**
tel. 0924.514275 – cell. 329.3529301

# Proposta di legge n. 4822: "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale"

## OSSERVAZIONI ANALITICHE E PROPOSTE DI MODIFICA

## I. Premessa: la riforma del 1999.

La **legge 508/1999** di riforma dei Conservatori di musica e delle Accademie ha elevato tali Istituzioni al **livello universitario**, sotto la denominazione di **"Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale" (AFAM).**

La riforma dell'AFAM può dirsi a ragione il "grimaldello" attraverso cui si è cercato di scardinare l'incancrenito *status quo* della formazione musicale italiana, ancora regolato da norme vetuste. È la "rivoluzione imposta" (dall'Europa) che dovrebbe portare allo svecchiamento delle strutture e dei programmi, di tutta l'impostazione dell'insegnamento musicale, non solo nei Conservatori stessi, ma anche in tutto il resto dell'istruzione nazionale.

Ma analizziamo alcuni degli aspetti peculiari della riforma:

1. i Conservatori e le Accademie escono dal loro secolare "limbo" (scuola secondaria? scuola professionale?) per approdare alla fascia universitaria, acquistando un'autonomia pari a quella delle Università, potendosi dotare di propri Statuti e quindi eleggere propri organi di autogoverno. Elevando al livello universitario Accademie e Conservatori (tutte "Istituzioni di Alta Cultura") viene finalmente data piena applicazione all'art. 33 della Costituzione;
2. i programmi si rinnovano e una serie di discipline teoriche si aggiunge a quelle pratiche. L'impostazione e la struttura universitaria dei corsi dovrebbe finalmente portare alla formazione di un musicista colto e consapevole;
3. accanto alla tradizionale formazione dei concertisti, dei compositori, degli orchestrali, dei direttori d'orchestra, si apre finalmente la porta alla formazione dei didatti, sia di musica che di strumento (triennio e biennio superiore per la formazione dei docenti), alle nuove tecnologie musicali (biennio superiore ad indirizzo tecnologico), alla musicologia (biennio superiore ad indirizzo musicologico), ai nuovi linguaggi musicali (trienni e bienni superiori di *jazz*, musica popolare, musica elettronica). La diversificazione dei percorsi permetterà a ciascuno studente di scegliere il corso più confacente al proprio talento e alle proprie esigenze, abbandonandosi definitivamente il vecchio percorso unitario e indifferenziato.

## II. La necessità di un nuovo intervento legislativo.

Purtroppo, la riforma del 1999, tra pressioni e resistenze varie (soprattutto interne alla categoria), ha avuto un cammino lentissimo.

In particolare, dopo ben 12 anni dalla sua approvazione, non sono ancora stati emanati tutti i decreti attuativi.

Rimangono pertanto **irrisolte** alcune **questioni fondamentali**.

Innanzitutto, il passaggio di Conservatori e Accademie all'Università impone **la creazione di una serie di scuole ad indirizzo musicale e coreutico** (scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, Licei) che curino la formazione musicale e coreutica di base, prima appannaggio esclusivo dei Conservatori e dell'Accademia Nazionale di Danza.

Deve essere definitivamente risolto anche il problema della permanenza o meno, nell'ambito AFAM, di **"corsi di base"** rivolti a studenti non in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.

Tra le problematiche irrisolte permane poi quella della **corrispondenza dei titoli AFAM ai titoli universitari**, e quella dell'**equiparazione del personale AFAM a quello universitario**.

Tutte le questioni suesposte avrebbero potuto – e dovuto – essere affrontate e risolte attraverso la normazione secondaria.

Di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, si è invece reso indispensabile un intervento del legislatore.

Una proposta di riforma molto efficace e completa era contenuta nel **DDL n. 539**, che il CNAFAM aveva contribuito a stilare.

La scelta del legislatore, al Senato, è stata invece "minimalista", e si è concretizzata nel **DDL 1693**, che ha assorbito gli altri disegni di legge sull'argomento e - approvato al Senato - approda adesso alla Camera dei Deputati sotto la denominazione di **PDL n. 4822**.

**La PDL n.4822 (già DDL 1693)** non affronta, se non "di striscio", il problema della formazione musicale e coreutica di base, e **si concentra sulle problematiche dell'AFAM.**

La proposta appare un volenteroso tentativo di rimettere in moto il settore AFAM al fine di dar luogo ad un vero allineamento all'Università e di rispondere ad alcune delle numerose istanze dei lavoratori e degli studenti.

Tra le norme contenute nella **PDL n. 4822**, evidenziamo:

1. **l'equipollenza dei diplomi accademici di I e II livello alle lauree umanistiche**, rispettivamente triennali e magistrali;
2. **l'equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello**, e dunque alle lauree magistrali;
3. la **messa ad ordinamento dei corsi accademici biennali di II livello**, tuttora sperimentali;
4. **l'istituzione del Consiglio Nazionale degli Studenti di Accademie e Conservatori (CNSAC)**, omologo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);
5. la possibilità di ammettere alla frequenza del Conservatorio i **talenti precoci** iscritti presso le scuole medie ad indirizzo musicale o presso i licei musicali;
6. l'istituzione dei **Politecnici delle Arti**.

**Un emendamento sulla equiparazione dei docenti AFAM ai professori universitari è stato accolto come ordine del giorno**, impegnando dunque il Governo ad affrontare e risolvere al più presto la questione.

## III. Proposte di emendamento alla PDL n. 4822.

Le esigenze contenute nella PDL n. 4822 sono tutte ragionevoli e importanti. La maggior parte di esse sono risolte in modo condivisibile.

Ci permettiamo qui – tuttavia – di dare qualche **suggerimento concreto** al legislatore, al fine di evitare che possano essere approvate norme che generino confusione o addirittura contraddizioni rispetto alla normativa esistente, primaria o secondaria che sia.

Raggrupperemo i suggerimenti in due grandi gruppi.

### a. Evitare la frammentazione delle fonti al fine di evitare contraddizioni.

Occorre porre riparo alla **frammentazione delle fonti** in interventi legislativi di vario rango e di vario genere, dall'applicazione incerta se incoerenti. E ciò non solo per una mera esigenza di chiarezza e di "estetica" legislativa, ma anche e soprattutto per evitare l'approvazione di norme che confliggano con la riforma del 1999.

Bisogna pertanto che **le norme disposte dalla PDL 4822** siano **riportate nell'alveo della legge 508/1999, come sue modifiche**, come peraltro correttamente fatto per l'art. 3 *(Modifica dell'organizzazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).*

**Parallelamente, dovrebbero essere cancellate le norme della 508/1999 che confliggono con la PDL in esame**.

Un evidente esempio di conflitto tra la presente PDL e la legge 508/1999 si ha nell'**articolo 1**. Esso, dopo aver statuito - ai commi 1 e 2 - che i diplomi accademici di I e II livello di nuovo ordinamento sono equipollenti rispettivamente alle lauree triennali e magistrali universitarie, dispone – al comma 5 - che i diplomi di vecchio ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di II livello, e dunque alle lauree magistrali.

Ma ciò è in evidente contraddizione con quanto disposto dall'art. 4, comma 3-bis della legge 508/99 (introdotto dalla legge 268/02), che equipara i diplomi di vecchio ordinamento alle lauree triennali:

*3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.*

Inoltre l'art. 1 comma 5 della PDL non fa alcun riferimento al possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (come correttamente fa la l. 508/99), generando l'equivoco che anche chi possiede la sola licenza media possa fregiarsi del titolo di dottore magistrale.

Si propone pertanto la seguente **modifica dell'art. 1,** che inglobi la norma nella legge 508/1999, e contemporaneamente abroghi l'art. 3-bis e 3-ter della stessa legge, ormai superati:

**ART. 1.**
***(Validità dei titoli).***
1. In fine dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunti i seguenti commi:
« 4. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea L4, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
5. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4 e LM 89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM 12, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

sono stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza e dall'Accademia nazionale di arte drammatica.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
7. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui all'articolo 1 entro la data di cui al comma 6, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai commi 4 e 5.
8. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 5 per coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
9. Agli studenti iscritti ai Conservatori di musica è consentito frequentare non più di due corsi nell'ambito dei corsi di vario livello afferenti alle scuole di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. »
2. I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificata dalla legge n. 268 del 22/11/2002, sono abrogati.

Per gli stessi motivi, si propone la seguente **modifica degli articoli 2, 4, 5, 6,** in modo da unificarli e inglobarli nella legge 508/1999:

**Art. 2.**
1. Dopo l'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunto il seguente:
« Art. 3-bis
*(Istituzione del CNSAC)*
1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all'articolo 1.
2. Il CNSAC:
*a)* formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui:
1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;
2) decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
3) criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui all'articolo 1;
*b)* elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
*c)* può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all'articolo 1;
*d)* presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1;
*e)* può rivolgere quesiti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro sessanta giorni.
3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all'articolo 1. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l'ufficio di presidenza.
4. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:
*a)* quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
*b)* due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
*c)* un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
*d)* un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
*e)* un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;
*f)* un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC.

6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. »

2. Dopo l'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 6-bis

*(Formazione dei docenti).*

1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Tra i titoli validi per accedere all'insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

Art. 6-ter

*(Talenti precoci).*

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell'istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l'istituzione scolastica di appartenenza.

Art. 6-quater

*(Accademia nazionale di Santa Cecilia).*

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei Conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili. »

Identiche esigenze di coerenza con la legge 508/1999 impongono la seguente **modifica dell'articolo 7** (da trasformarsi in articolo 4). L'istituzione dei Politecnici delle Arti è infatti già prevista dalla legge 508/1999, art. 2, comma 7, lettera i), che prevede – a differenza della PDL n. 4822 –la possibilità che in queste Istituzioni possano confluire anche **strutture delle Università**.

La PDL n. 4822 limita i Politecnici a sole Istituzioni AFAM e non qualifica queste possibili sinergie con gli Atenei, che occorre invece esplorare, accompagnare e sostenere normativamente per creare le condizioni necessarie alla nascita di centri interistituzionali in cui possano confluire strutture delle Università e dell'AFAM.

La proposta di emendamento ingloba l'articolo 7 (ora 4) nel testo della legge 508/1999 e abroga l'art. 2, comma 7, lettera i) di quest'ultima, superata dal testo in esame.

**ART. 4.**

***(Politecnici delle arti).***

1. Dopo l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis

*(Politecnici delle Arti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione di Politecnici delle arti, ~~esclusivamente~~ mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché di strutture delle università ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I Politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione

configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, *design*.
3. Senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, negli statuti i Politecnici delle arti prevedono i seguenti organi:
*a)* rettore;
*b)* senato accademico;
*c)* consiglio di amministrazione;
*d)* collegio dei revisori dei conti;
*e)* nucleo di valutazione;
*f)* direttore amministrativo.
4. L'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e coreutica, vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l'equipollenza con le classi di laurea dell'area umanistica e dell'area scientifica già esistenti.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »
2. La lettera i) del comma 7 dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata.

## b. Completare la riforma dell'AFAM inglobando la PDL n. 814 nella PDL n. 4822.

E infine, bisogna completare la riforma AFAM con la definitiva **equiparazione del personale AFAM a quello universitario.**

Se le Istituzioni di Alta Formazione sono di livello universitario, e rilasciano titoli universitari, anche il trattamento giuridico ed economico dev'essere equiparato a quello dei docenti universitari.

Tra l'altro, ricordiamo che i docenti AFAM sono contrattualizzati, come il personale della scuola, mentre i docenti universitari non hanno contratto, e il loro stipendio è predeterminato per legge. E la predeterminazione per legge dello stipendio dei docenti universitari non è un capriccio del legislatore, bensì un baluardo fondamentale a tutela dell'indipendenza del comparto - sancita dall'articolo 33 della Costituzione - contro ogni indebita ingerenza o pressione, politica o sindacale.

All'esigenza di equiparazione del personale era finalizzato un **ordine del giorno** approvato dal Senato durante la discussione del DDL 1693, che impegnava il Governo a risolvere al più presto il problema.

La **PDL n. 814**, saggiamente abbinata alla PDL n. 4822, risolve il problema attraverso l'**articolo 3**, che recepisce sostanzialmente l'ordine del giorno approvato in Senato, correttamente modificando il comma 6 dell'art. 2 della legge 508/1999.

**Ne raccomandiamo caldamente l'inserimento nel testo della PDL n. 4822, come articolo 5.**

Il Referente nazionale CNAFAM
**Domenico Piccichè**
www.cnafam.weebly.com
info@domenicopicciche.com